

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO ex ARTT. 669 bis e 700 c.p.c.**

**Con richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte**

**Per** La Prof.ssa Di Bonito Vittoria nata a Napoli il 02/11/1994 ed residente in Quarto (NA) alla Via Giovanni Paisiello n°18, C.F. DBNVTR94S42F839S, rappresentata e difesa dall' Avv.to Stefano Marzatico, C.F. MRZSFN80E17F839O, Pec: [stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Margherita n°49 in virtù di giusta procura in calce al presente atto. i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081/0209432 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it)

***RICORRENTE***

***CONTRO***

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, domiciliato ex lege in Napoli presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via Armando Diaz n. 11, PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)
- USR Campania Ambito Territoriale di Napoli, in persona del dirigente legale rappresentante p.t., sito in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n°55 cod. fisc. 80033300635, PEC. [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

***RESISTENTI***

***E NEI CONFRONTI DI***

Tutti i docenti della graduatoria di merito relativa al concorso DD 2575/2023 ADMM -Sostegno Scuola Sec.I Grado Campania ;

*POTENZIALI RESISTENTI*

**Oggetto : ricollocazione della ricorrente nella graduatoria di merito relativa al concorso DD 2575/2023 ADMM -Sostegno Scuola Sec.I Grado Campania;**

### IN FATTO

- A. La ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale Lingue e Lett. Moderne Europee e Americane conseguita presso l'università degli studi di Milano; Specializzazione Sostegno Scuola Secondaria I Grado conseguita presso l'università degli studi di Salerno;
- B. La ricorrente ha completato il proprio percorso di studi con il conseguimento dei 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche in data 22/07/2020 presso l' Università degli studi di Milano; corso di perfezionamento Insegnare con la Metodologia CLIL Inglese conseguito Istituto Universitario della Mediazione Academy School di Napoli in data 7/12/2023; Corso di livello C2 di Inglese conseguito presso British Institutes Examination Board di Caserta in data 31/07/2021. Tali crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dal D.M. 616 del 2017;
- C. La ricorrente è in possesso altresì del titolo di riserva per aver concluso il servizio civile universale presso il Comune di Omegna Biblioteca civica Gianni Rodari completato in data 19/02/2021;
- D. La ricorrente, essendo in possesso di tutti i titoli previsti dalla norma, in data 9/01/2024 presentava domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola

secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023;

- E. La ricorrente superava il concorso e veniva inserita nella graduatoria del suddetto concorso indetto alla posizione 28 e successivamente, a seguito di rettifiche ed nella graduatoria pubblicata in data 21/08/2024 alla posizione 25 con punteggio totale di 239 con titolo di riserva;
- F. La ricorrente in data 22/08/2024 in forza del punteggio e della posizione nella graduatoria veniva quindi assunta con contratto a tempo indeterminato e quindi in ruolo presso l'istituto scolastico De Amicis - Diaz di Pozzuoli, contratto tuttavia revocato in data 10/09/2024 a seguito di rettifiche della graduatoria e non risultando più la ricorrente in posizione utile per l'ammissione in ruolo;
- G. La ricorrente quindi nelle successive graduatorie pubblicate non risultava inspiegabilmente più inserita nonostante il titolo di riserva, che tra l'altro non le veniva indicato nelle precedenti graduatorie, e nonostante con punteggio più basso venissero inserite altre docenti;
- H. Per tali motivi la ricorrente, come per legge, procedeva formalmente in data 14 settembre e 5 ottobre c.a., per ben due volte, a fare richiesta di accesso agli atti agli organi competenti senza avere tuttavia alcuna riscontro;

Per tutto quanto esposto la ricorrente propone ricorso ex art. 700 c.p.c per i motivi che di seguito si specificano

## **DIRITTO**

### **1. IN VIA PRELIMINARE:**

#### **• SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di ricollocazione della ricorrente nella graduatoria di merito. Orbene appare oramai lapalissiano,

nonostante il lungo contrasto giurisprudenziale la competenza del Giudice ordinario. Il DM del 3 marzo 2021 all'articolo 8 afferma che "Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro". Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda, da un lato su criteri ben precisi e prefissati, dall'altro sull'eventuale conferimento dell'incarico allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021). **"Proprio questo, a differenza del sistema di assunzione tramite procedure concorsuali, attribuisce al potere della Pubblica Amministrazione natura privatistica, anziché autoritativa e discrezionale". (T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 218 del 19 aprile 2018 ).** Anche la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta sulla questione, statuendo che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione ma come atti di gestione; quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cassazione Sezioni unite Sentenza 26802/2018). Con l'ordinanza 25840/2016 sempre le Sezioni Unite, hanno chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie

concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento e meglio al reinserimento nella graduatoria e quindi al conferimento dell'incarico, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Poiché la corretta individuazione della giurisdizione dipende dalla qualificazione della natura giuridica degli atti volti alla formazione delle graduatorie, la questione, per quanto molto tecnica, non interessa solo chi deve gestire il contenzioso successivo alla formazione delle graduatorie stesse, ma investe anche l'esercizio del potere dirigenziale di apportare correzioni alle graduatorie già formate. Infatti, ritenere che la giurisdizione sia del giudice amministrativo implica assumere che l'attività di formazione/aggiornamento delle graduatorie sia regolata dal diritto amministrativo e possa quindi applicarsi anche l'istituto dell'annullamento in autotutela, previsto dall'art. 21 nonies legge 241/1990. Invece, propendere per la giurisdizione del giudice ordinario, significa riconoscere l'esercizio del potere di gestione tipico del datore di lavoro, regolato dal diritto privato. In tal caso diviene più complessa l'individuazione del potere di modificare l'atto errato.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della

controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria. Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

• **SULLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Con tale norma il Legislatore ha voluto rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, di talchè il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dal ricorrente ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Napoli in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. Trattasi di foro esclusivo che da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato e dall'altra preclude ogni riferimento a criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. La ricorrente, ha stipulato in data 12/09/2024, un

contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Pozzuoli I.C. S.M ANNECCHINO, risultando inserita nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I Grado con punteggio 125 e posizione 622.

**SUL PUNTEGGIO, SULLA RISERVA DI LEGGE E SULLA POSIZIONE IN GRADUATORIA DELLA RICORRENTE:**

Orbene dalla documentazione allegata al presente ricorso emerge chiaramente che la ricorrente avrebbe diritto ad essere inserita nella graduatoria visto il punteggio e la riserva di legge ( servizio civile universale).

Il D.lgs. n. 66/2010 prevede la riserva di posti per le seguenti categorie:

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente (a tali categorie, di cui all'articolo 1014, si uniscono quelle di cui all'art. 678/9 del medesimo D.lgs. 66/2010)

Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. La stessa inoltre opera *fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.*

Il DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) prevede la riserva di posti per le seguenti categorie:

operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito.

La riserva di posti per coloro che hanno concluso il servizio civile universale è pari al **15% dei posti** nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del

DPR 3/1957, *fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.* \_

Dalle diverse graduatorie degli ultimi mesi e dalla ultima datata 6/11 c.a. appare del tutto evidente come la ricorrente sia illegittimamente esclusa essendole probabilmente non “calcolato” ai fini dell’inserimento il servizio civile universale senza demerito. Orbene se teniamo conto delle percentuali riconosciute dalla legge al titolo di riserva appare del tutto illogica l’esclusione della ricorrente che ad oggi a seguito di rettifica del punteggio presenta un totale di 226,50 punti e dovrebbe quindi essere inserita in graduatoria al posto 47° e quindi immessa nel ruolo.

Schiavone	Marilena	88,00	98,00	40,75	226,75	**
-----------	----------	-------	-------	-------	--------	----

Abbate	Anna A.	90,00	100,00	36,25	226,25	*
--------	---------	-------	--------	-------	--------	---

\* ( titoli di riserva ove un asterisco è il servizio civile universale)

E’ quindi lapalissiano come l’esclusione del ricorrente sia del tutto illogica sia in fatto che in diritto e soprattutto poco trasparente avendo la stessa proceduto per ben due volte a formulare richiesta formale di accesso agli atti e non avendo avuta alcuna risposta dall’amministrazione.

\*\*\*\*\*

### **DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

#### **Sul fumus boni iuris**



Sul fumus boni iuris si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la richiesta del ricorrente. Infatti, la condotta dell' Ufficio scolastico regionale della Campania è del tutto discriminatoria non riconoscendo al pari di altri candidati ammessi il titolo di riserva della ricorrente.

### **Sul periculum in mora**

Il periculum in mora che caratterizza il presente ricorso sussiste per il seguente motivo:

Il mancato accoglimento della presente istanza con conseguenziale inserimento nelle graduatorie e quindi con conseguenziale conferimento d'incarico alla ricorrente di contratto a tempo indeterminato e quindi d'immissione nel ruolo e la necessità di attendere la fine del giudizio, determinerebbero un danno grave ed irreparabile per la quale ha già perso preziose settimane per poter essere finalmente assunta a tempo indeterminato. Vista l'incertezza della "chiamata annuale" ed attesi i tempi della giustizia non cautelare appare logico che alla ricorrente potrebbe essere preclusa la possibilità di poter lavorare per tutto l'anno scolastico 2025/2026 causando così una concreta perdita di chances occupazionale ed un notevole danno patrimoniale non facilmente quantificabile. Ciò causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa.

### **RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.**

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché

momentaneamente. Per quanto sopra argomentato appare, nel caso di specie, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e l'audizione delle parti, provocherebbe un danno irreparabile sia alla ricorrente che ai contro interessati.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

**All'Ill.mo Tribunale civile di Napoli Nord, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 669 bis c.p.c., Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione accogliere la domanda cautelare proposta dal ricorrente e per l'effetto:**

### **IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, in virtù del punteggio accumulato in base ai titoli e del titolo riserva “ servizio civile universale” debba essere reinserita nella graduatoria di merito relativa al concorso DD 2575/2023 ADMM -Sostegno Scuola Sec.I Grado Campania ;
- contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.

### **IN VIA SUBORDINATA:**

ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e,

comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, non ha prodotto un reddito inferiore ad € 38.514,03 e che pertanto il contributo unificato dovuto è di euro 259,00 essendo un procedimento di valore indeterminabile e relativo al pubblico impiego.

oooooooooooooooo

## **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc**

Il sottoscritto procuratore Avv Stefano Marzatico, difensore nel ricorso di cui all'epigrafe

### **Premesso che**

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutti coloro che precedono la ricorrente nella graduatoria pubblicata il 6.11.2021

### **Rilevato che**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

### **Considerato che**

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;  
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;

- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità da autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **Voglia autorizzare**

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Scolastico per la Campania, Ambito territoriale di Napoli.

Con osservanza.

### **SI PRODUCONO E SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- 1) Riepilogo punteggi e titoli;
- 2) Attestato servizio civile universale;
- 3) Bando di concorso DD 2575/2023 ADMM -Sostegno Scuola Sec.I Grado Campania;
- 4) Domanda di concorso;
- 5) I Graduatoria del 9/08/2024;
- 6) Contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assunzione;
- 7) Revoca contratto di lavoro a tempo indetemrinato;
- 8) Reclamo ed istanza di accesso agli atti;

Salvis iuribus

Napoli li 19/11/2024

Avv. Stefano Marzatico

**STUDIO LEGALE MARZATICO**  
**AVV. MARZATICO STEFANO**  
**AVV. FERRARO PIETRO**  
**AVV. RAPICANO ANGELO**  
**DOTT.SSA FINIELLO MARIA**

---

Viale Margherita,34 Napoli- 80147  
Tel e fax:0810209432  
e-mail: Email: [studio.leg.marzatico@alice.it](mailto:studio.leg.marzatico@alice.it)  
*Pec:* [stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it)